

Deliberazione 10 gennaio 2011 - ARG/gas 1/11

Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 28 dicembre 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 gennaio 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- il decreto del Ministro 30 ottobre 2008;
- il decreto del Ministro 3 dicembre 2008 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza);
- il decreto del Ministro 28 dicembre 2010 (di seguito: decreto 28 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2008, ARG/gas 160/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 160/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009, ARG/gas 200/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 200/09);
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

- con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha previsto che tutti i clienti finali sono obbligati a contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, alcuni direttamente, attraverso il contenimento dei propri consumi, e gli altri esclusivamente attraverso il versamento di un corrispettivo; in particolare il decreto 11 settembre 2007:
 - individua i clienti finali che hanno l'obbligo di ridurre i propri consumi a seguito di richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico e prevede un sistema di premi e penali diretto a tali clienti il cui saldo netto è alimentato da corrispettivi applicati a tutti i clienti finali;
 - prevede che i clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nonché altri clienti finali aventi determinate caratteristiche indicate nel medesimo decreto, hanno la facoltà di assumere l'impegno alla riduzione dei consumi in via prioritaria rispetto alla generalità dei clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nell'ambito della cosiddetta prima linea di intervento;
 - al fine di promuovere l'adesione alla prima linea di intervento prevede il riconoscimento di premi più elevati ai clienti finali che vi aderiscono rispetto ai rimanenti clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi;
 - prevede che l'importo unitario dei premi sia crescente con il livello di gravità del deficit di copertura del fabbisogno dei consumi di gas;
 - prevede che le imprese di vendita possano procedere ad aggregare i clienti che aderiscono alla prima linea di intervento al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti e che in tal caso la stessa impresa è responsabile del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati e beneficia di incentivi quale compenso per la relativa attività di promozione e gestione;
- con la deliberazione n. 277/07 l'Autorità, in attuazione dell'articolo 6 del decreto 11 settembre 2007, ha definito, per l'anno termico 2007/2008:
 - i corrispettivi, i premi, le penali e gli incentivi sopra richiamati;
 - le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
 - le modalità di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti di fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi di gas,
- con la deliberazione ARG/gas 200/09 l'Autorità ha definito le condizioni di adesione al contenimento dei consumi per l'anno termico 2009/2010, aggiornando ed integrando le condizioni definite con la deliberazione n. 277/07, sulla base dei termini e le condizioni di partecipazione all'obbligo del contenimento dei consumi definiti per il medesimo anno termico, dal Ministro con il decreto 17 dicembre 2009, il quale ha limitato alla sola adesione volontaria ed al periodo compreso fra il 18 gennaio ed il 4 aprile 2010 l'applicazione della normativa riguardante il ricorso al contenimento dei consumi di gas ai sensi del decreto 11 settembre 2007;

- con il decreto 28 dicembre 2010 il Ministro ha definito i termini e le condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento dei consumi per l'anno termico 2010/2011, in linea con le previsioni adottate per l'anno termico precedente con il decreto 17 dicembre 2009, limitando alla sola adesione volontaria ed al periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 3 aprile 2011 l'applicazione della normativa riguardante il ricorso al contenimento dei consumi di gas ai sensi del decreto 11 settembre 2007;
- l'articolo 1, comma 9, del decreto 28 dicembre 2010 prevede che l'Autorità definisca, con deliberazione avente carattere di urgenza e indifferibilità entro il 14 gennaio 2011, il valore dei corrispettivi, dei premi, delle penali e degli incentivi sopra richiamati aggiornando ed integrando le valorizzazioni già introdotte con le deliberazioni precedentemente adottate in materia di contenimento dei consumi.

Ritenuto che:

- in attuazione di quanto previsto dal decreto 28 dicembre 2010, sia urgente ed indifferibile definire le condizioni di adesione al contenimento dei consumi per l'anno termico 2010/2011, aggiornando ed integrando, sulla base dei criteri e delle finalità del medesimo decreto, le condizioni definite per l'anno termico 2009/2010 con la deliberazione ARG/gas 200/09

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2010/2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2010:
- a. i corrispettivi applicati a tutti i clienti finali per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
 - b. i premi riconosciuti ai clienti finali che partecipano a titolo effettivo al contenimento dei consumi di gas e le penali applicate agli stessi clienti finali in caso di inadempienza;
 - c. i compensi riconosciuti alle imprese di vendita per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi tramite la medesima impresa di vendita, nonché i compensi riconosciuti al soggetto mandatario;
 - d. le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
 - e. le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta da parte di clienti finali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto 11 settembre 2007, prima dell'entrata in vigore del decreto 28 dicembre 2010.

Articolo 2 *Definizioni*

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
- a. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - b. Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - c. clienti aderenti sono i clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi individuati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto 11 settembre 2007;
 - d. clienti aderenti individualmente sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007;
 - e. clienti aderenti in forma congiunta sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 11 settembre 2007;
 - f. decreto 11 settembre 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007;
 - g. decreto 28 dicembre 2010 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2010;
 - h. Fondo è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
 - i. livello di gravità 1, 2 e 3 sono i tre livelli di gravità del deficit individuati rispettivamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto 11 settembre 2007;
 - j. responsabile del contenimento è il cliente aderente individualmente, o l'impresa di vendita relativamente all'impegno complessivo alla riduzione dei consumi assunto dai propri clienti aderenti in forma congiunta, o il soggetto mandatario relativamente al raggruppamento volontario e temporaneo che rappresenta;
 - k. soggetto mandatario è il soggetto individuato all'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2010.

Articolo 3

Corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas

- 3.1 Ai fini della contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi si applica, per il periodo 1 aprile 2011 – 31 dicembre 2011, il corrispettivo CV^f di cui all'articolo 3 della deliberazione 31 ottobre 2007, n. 277/07, il cui valore è fissato pari a 0,000402 €/Smc.

Articolo 4

Condizioni di adesione al contenimento dei consumi

- 4.1 Il responsabile del contenimento sceglie le proprie condizioni di adesione al contenimento dei consumi fra quelle individuate come opzione A e opzione B nell'Allegato A al presente provvedimento.

- 4.2 Il responsabile del contenimento, ovvero l'impresa di vendita relativamente ai propri clienti aderenti individualmente, comunica l'esito della scelta effettuata all'impresa maggiore di trasporto entro il termine definito all'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2010, unitamente alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, e all'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2010, con le modalità ivi indicate.

Articolo 5

Compensi per le imprese di vendita

- 5.1 A titolo di compenso per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali aderenti in forma congiunta, all'impresa di vendita o al soggetto mandatario è riconosciuto un incentivo pari a 0,8 euro per ogni Smc/g di disponibilità per l'anno termico 2010/2011 per il quale la medesima impresa o soggetto aderisce al contenimento dei consumi, secondo le modalità stabilite dal decreto 11 settembre 2007 e dal decreto 28 dicembre 2010.

Articolo 6

Modalità di versamento delle penali e di erogazione dei premi e degli incentivi

- 6.1 A decorrere dal mese di aprile 2011 la Cassa riconosce alle imprese di vendita e ai soggetti mandatarî in dodici mensilità, a valere sul Fondo, un importo pari alla somma dei premi fissi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A del presente provvedimento e dei compensi di cui all'articolo 5. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle liste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2007 trasmette alla Cassa le informazioni necessarie.
- 6.2 A seguito della verifica a consuntivo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto, ovvero entro il 30 maggio 2011 nel caso in cui non sia stata richiesta nel corso del periodo 31 gennaio 2011 – 3 aprile 2011 la riduzione dei consumi, l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla Cassa le seguenti informazioni aggregate per impresa di vendita e soggetto mandatario:
- a) importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A di competenza di ciascun cliente aderente individualmente;
 - b) importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'allegato A di competenza del soggetto mandatario o dell'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
 - c) importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente aderente individualmente;
 - d) importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
 - e) importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti da ciascun cliente finale aderente individualmente;

- f) importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta.
- 6.3 Entro lo stesso termine di cui al comma 6.2, l'impresa di trasporto trasmette le informazioni ivi indicate alle imprese di vendita, ai soggetti mandatari e ai clienti aderenti individualmente, limitatamente alle parti riguardanti il destinatario.
- 6.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, la Cassa riconosce, a valere sul Fondo, in dodici mensilità, all'impresa di vendita ovvero al soggetto mandatario un importo pari alla differenza se positiva fra:
 - a. la somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 6.2; e
 - b. la somma degli importi di cui alle lettere c), d), e) ed f) di cui al comma 6.2.
- 6.5 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, l'impresa di vendita ovvero il soggetto mandatario versa nel Fondo, in dodici mensilità, un importo pari alla differenza se positiva fra la somma di cui alla lettera b) del comma 6.4, e la somma di cui alla lettera a) del comma 6.4.
- 6.6 L'impresa maggiore di trasporto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle liste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2007 trasmette all'Autorità un resoconto circa l'adesione ricevuta, comprendente anche il valore dei premi fissi da riconoscere ai soggetti aderenti, nonché la stima degli importi mensili che prevede di raccogliere in applicazione del corrispettivo di cui al comma 3.1
- 6.7 La Cassa trasmette all'Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un rendiconto sulla gestione del Fondo aggiornato al mese precedente.

Articolo 7

Obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione

- 7.1 Le imprese di distribuzione del gas naturale rendono disponibile alle imprese di vendita che ne facciano richiesta a condizioni non discriminatorie l'elenco dei punti di riconsegna dalle medesime gestite caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi.

Articolo 8

Modalità di recesso dall'adesione individuale al contenimento dei consumi

- 8.1 I clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto 28 dicembre 2010 hanno già aggiornato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, il proprio contratto di fornitura con l'aggiunta della clausola di adesione individuale al contenimento dei consumi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007, hanno facoltà di recedere da tale clausola, ai soli fini di aderire al contenimento dei consumi tramite soggetto mandatario o impresa di vendita ai sensi del decreto 28 dicembre 2010.
- 8.2 Il recesso di cui al comma precedente può essere esercitato entro il 21 gennaio 2011.

Articolo 9
Disposizioni finali

- 9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 9.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i seguiti di competenza.

10 gennaio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis